

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1475

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CAMBER e LA LOGGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1996

—————

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
recante lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Si fa un gran parlare di federalismo; peggio, di secessione.

Poco si parla e ancor meno si lavora sul tema delle «Autonomie»: grande tema, ben presente nel lavoro di quanti contribuirono a realizzare la nostra Costituzione ed il correlato sistema di Regioni a statuto speciale ed ordinario.

In particolare, il legislatore predispose congrui strumenti giuridici per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige.

Buon ultimo, il legislatore trattò con legge costituzionale il problema del Friuli-Venezia Giulia: tenendo sì conto di talune oggettive peculiarità della Regione, ma realizzando un grado di autonomia molto inferiore a quello accordato alle altre Regioni a statuto speciale.

Sono trascorsi circa 30 anni dall'entrata in vigore dello statuto del Friuli-Venezia Giulia: in questi anni si sono sperimentate positività e limiti della legge costituzionale in questione.

In particolare, in questi anni, dopo la caduta del Muro di Berlino, la stessa posizione geografica di questa Regione rappresenta di per sé la chiave di accesso alle strategiche realtà dell'Europa Orientale.

Talchè alcune importanti normative statuali hanno inteso rimarcare tale oggettiva funzione, dotando la Regione di nuovi strumenti finanziari ed economici atti ad ottimizzare una posizione geo-economica di particolare valenza per l'economia nazionale adeguatamente inserita in un'ottica europea.

In parallelo, in questi anni, la spinta cosiddetta federalista-secessionista si è di molto accentuata: una richiesta condivisa da larghi strati della popolazione che troppo spesso hanno confuso un'oggettiva e positiva esi-

genza di sostanziale autonomia, con nebulose ed indistinte richieste tendenti - in nome della «Padania» o, di volta in volta, in nome della macroregione lombardo-veneta - a forme di secessione vera e propria sul modello dell'antico «loss von Rom».

Situazione questa puntualmente verificatasi anche nella Regione di confine del Friuli-Venezia Giulia.

Ad una reale esigenza di autonomia, fortemente incardinata nell'attuale Stato unitario, la presente proposta di legge fornisce una risposta chiara e coerente col dettato costituzionale.

Nello statuto del Friuli-Venezia Giulia non si considera affatto la radicale differenza economica e sociale esistente tra due realtà ben distinte all'interno della Regione.

Da una parte il Friuli, con forte radicamento industriale ed artigianale, e con aree tra loro ben differenziate sotto il profilo socio-economico; dall'altra parte la città di Trieste e la sua piccola provincia caratterizzata da una composita realtà emporiale e scientifica, dal Porto internazionale con i suoi «Punti franchi extra-territoriali» tutelati da un'articolata normativa internazionale, e dal recentissimo strumento tecnico-operativo dell'«Off-shore».

Due realtà con esigenze ben distinte, cui l'esperienza regionale sin qui maturata non ha dato congrua risposta: sia per la limitatezza delle risorse economiche disponibili, sia per la limitatissima rappresentanza numericamente espressa dalla provincia di Trieste nell'ambito del consiglio regionale (13 consiglieri su 60).

Tra l'altro, si ricorda che i movimenti autonomisti regionali hanno nel Friuli-Venezia Giulia un fortissimo radicamento pluridecennale: nel Friuli il «Movimento Friuli» e

realtà socio-politiche derivate, a Trieste la lista per Trieste, movimento autonomista non-separatista.

L'esperienza maturata positivamente dal Trentino Alto Adige rappresenta l'essenziale punto di riferimento per la modifica del vigente statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Naturalmente, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige hanno svariate peculia-

rità ed esigenze tra loro difformi e non si deve trascurare la novità introdotta col sistema elettorale «maggioritario».

Non da ultimo, va considerato attentamente il problema delle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio regionale: così prevedendo una rappresentatività di tali minoranze in ragione della consistenza delle stesse, quale accertata con lo strumento tecnico del censimento.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «Statuto», sono inseriti i seguenti:

«La regione Friuli-Venezia Giulia è ordinata in Province autonome. Una di esse corrisponde al territorio dell'attuale provincia di Trieste.

Con legge regionale sono determinati il numero e l'estensione territoriale delle altre Province autonome della Regione».

Art. 2.

1. All'articolo 3 dello Statuto è aggiunto il seguente comma:

«La tutela delle minoranze etniche e linguistiche è disciplinata da apposite norme dello Stato, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione».

Art. 3.

1. All'articolo 4 dello Statuto è aggiunto il seguente numero:

«14-bis) porti».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 4 dello Statuto è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. È delegato permanentemente alle provincie autonome l'esercizio nel proprio rispettivo territorio della potestà legislativa nelle materie e con i limiti ivi prescritti, previsti:

a) nell'articolo 4, numeri 6, 9, limitatamente alla viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale, 10, 12, 14, con l'esclusione di musei e biblioteche di interesse regionale, 14-*bis*, limitatamente ai porti delle provincie autonome;

b) nell'articolo 5, numeri 6, limitatamente alle istituzioni operanti nell'ambito delle Provincie autonome, 8, 9, limitatamente agli enti di carattere locale, 11, 12, limitatamente alle linee di cabotaggio tra gli scali delle provincie autonome, 16, 18, 19, 21;

c) nell'articolo 6, numeri 1, limitatamente agli asili nido e scuole materne, e 2.

Art. 5.

1. All'articolo 8 dello Statuto è aggiunto il seguente comma:

«Le Provincie autonome esercitano le funzioni amministrative proprie nelle materie in cui hanno potestà legislativa a norma e nei limiti prescritti dallo Statuto».

Art. 6.

1. Nell'articolo 9 dello Statuto la parola «ha» è sostituita dalle seguenti: «e le Provincie autonome hanno».

Art. 7.

1. All'articolo 12 dello Statuto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i Consigli provinciali, le Giunte provinciali e i loro Presidenti».

Art. 8.

1. All'articolo 13, primo comma, dello Statuto, sono soppresse le parole «con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale».

Art. 9.

1. Alla rubrica del Capo III del Titolo III dello Statuto sono aggiunte le parole «e dei Consigli provinciali».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 23 dello Statuto è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. I Consigli provinciali ed i Presidenti delle Province autonome sono eletti secondo le modalità previste dalla legge dello Stato relativa alle province.

Nei Consigli provinciali è prevista una riserva di seggi a favore dei rappresentanti delle minoranze etniche e linguistiche, proporzionalmente alla consistenza demografica di ciascuna di esse in ambito provinciale, quale desunta dal Censimento generale della popolazione italiana».

Art. 11.

1. Nel primo comma dell'articolo 26 dello Statuto, dopo la parola «regionale» sono inserite le seguenti: «e i Consigli provinciali»; le parole: «sua competenza» sono sostituite

dalle seguenti: «loro competenza», le parole: «per la Regione, può», sono sostituite dalle seguenti: «per la Regione e rispettivamente per le singole Province autonome, possono».

2. Nel terzo comma dell'articolo 26 dello Statuto, le parole: «il Consiglio regionale può» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale e i Consigli provinciali possono».

Art. 12.

1. Alla rubrica del Capo IV del Titolo III dello Statuto sono aggiunte le parole «e provinciali».

2. All'articolo 27 dello Statuto è aggiunto il seguente comma:

«L'iniziativa delle leggi provinciali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta provinciale, a ciascun consigliere provinciale e agli elettori in numero non inferiore a cinquemila».

Art. 13.

1. Nell'articolo 28 dello Statuto, la parola «Consiglio» è sostituita dalle seguenti: «Consiglio regionale e rispettivamente dai Consigli provinciali».

Art. 14.

1. Nel primo comma dell'articolo 29 dello Statuto, dopo la parola «regionale» sono inserite le parole «e rispettivamente dai Consigli provinciali»; le parole «la rinvii al Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la rinvii al Consiglio deliberante». Nel secondo comma dell'articolo 29 dello Statuto, la parola «regionale» è sostituita dalla seguente: «deliberante».

Art. 15.

1. Nell'articolo 30 dello Statuto, dopo la parola «regionale» sono inserite le seguenti «o provinciale».

Art. 16.

1. Nell'articolo 31 dello Statuto, la parola «regionale» è soppressa.

Art. 17.

1. Alla rubrica del Capo V del Titolo III dello Statuto sono aggiunte le parole «i Presidenti delle Giunte provinciali e le Giunte provinciali».

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 41 dello Statuto è inserito il seguente:

«Art. 41-*bis*. La Giunta provinciale è composta dal Presidente che la presiede e dagli assessori nominati in base al dettato della legge dello Stato relativa alle province».

Art. 19.

1. Alla rubrica del Capo VI del Titolo III dello Statuto sono aggiunte le parole «e del Presidente della Giunta provinciale».

Art. 20.

1. Nell'articolo 43, dopo la parola «Giunta» è inserita la parola «regionale».

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 45 dello Statuto sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 45-*bis*. Il Presidente della Giunta provinciale:

a) rappresenta la Provincia autonoma, convoca e presiede la Giunta provinciale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi provinciali;

b) promulga le leggi provinciali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

c) esercita le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 45-*ter*. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili, si applicano al Presidente, alla Giunta e agli Assessori provinciali le disposizioni dello Statuto relative al Presidente, alla Giunta e agli Assessori regionali».

Art. 22.

1. Alla rubrica del Capo VII del Titolo III dello Statuto sono aggiunte le parole «e delle Giunte provinciali».

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 47 dello Statuto è inserito il seguente:

«Art. 47-*bis*. Spettano alle Giunte provinciali, nell'ambito delle competenze relative al loro territorio, tutti i poteri e le funzioni previsti negli articoli 46 e 47 con riguardo alla Giunta regionale».

Art. 24.

1. Alla rubrica del Titolo IV dello Statuto sono aggiunte le parole «e delle Provincie autonome».

Art. 25.

1. Nell'articolo 48 dello Statuto la parola «ha» è sostituita dalle seguenti: «e i Consigli provinciali hanno».

Art. 26.

1. L'articolo 49 dello Statuto è abrogato. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

Art. 27.

1. I contributi speciali di cui all'articolo 50 dello Statuto, nonchè ogni altro provento, a qualunque titolo percepito o riscosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sono ripartiti con le Provincie autonome nel medesimo rapporto e con i criteri fissati nelle norme richiamate nell'articolo 26 della presente legge costituzionale.

Art. 28.

1. L'articolo 53 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«Art. 53. La Regione e le Provincie autonome possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti

a riferire alla Regione ed alle Provincie Autonome i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

La Regione e le Provincie autonome, previste intese col Ministro delle finanze, possono affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi».

Art. 29.

1. L'articolo 54 dello Statuto è abrogato.

Art. 30.

1. All'articolo 56 dello Statuto è aggiunto il seguente comma:

«Le Provincie autonome, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale».

Art. 31.

1. Nell'articolo 58 dello Statuto, dopo la parola «Regione», sono inserite le seguenti: «e delle Provincie autonome».

Art. 32.

1. Nel terzo comma dell'articolo 59 dello Statuto, dopo la parola «regionale», sono inserite le parole «e provinciale».

Art. 33.

1. Nel secondo comma dell'articolo 62 dello Statuto, dopo le parole «Presidenza

del Consiglio regionale» sono inserite le parole «e dalle Presidenze dei Consigli provinciali» e le parole «del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dei Consigli».

Art. 34.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare il nuovo testo dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificata dalla presente legge costituzionale.

Art. 35.

1. Dopo l'articolo 70 dello Statuto è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, si fa riferimento ai dati risultanti dall'ultimo Censimento generale della popolazione italiana. Per quanto specificamente riguarda la minoranza slovena, sino al nuovo censimento, si fa riferimento ai dati desunti dal censimento del 1971».